



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale

Seduta del 01 luglio 2016 n. 175

OGGETTO: GEOPLAN S.R.L.. CONCESSIONE PATROCINIO NON ONEROSO PER LA REALIZZAZIONE DI CARTOGRAFIA PROFESSIONALE

L'anno **duemilasedici** il giorno **01** del mese di **luglio** alle ore **14:00** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco dr.Vincenzo d'OTTAVIO;

Sono presenti gli Assessori:

1 Sig.	D'ANCHINI	Tommaso
2 Sig.	DE IURE	Domenico
3 Sig.	MENICUCCI	Luigi
4 Sig.ra	SCHIAZZA	Simonetta

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella COLAIEZZI.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'istanza in data 28.6.2016 a firma del responsabile della ditta GEOPLAN s.r.l. con sede in Conegliano (TV) Via San Giuseppe n.38/G, assunta al protocollo generale dell'Ente al n.18989 in

data 29.6.2016, intesa ad ottenere il patrocinio del Comune di Ortona per la realizzazione di cartografie professionali dal seguente contenuto:

- Pianta professionale del Comune di Ortona in scala e a colori;
- Stradario completo del territorio;
- Numeri telefonici ed indirizzi di pubblica utilità
- Informazioni inerenti il, Comune di Ortona corredate da fotografie;

opere disegnate da cartografi professionisti sulla base di rilievi aerofotogrammetrici (CTR), dai dettagli che consentono di individuare, oltre alla completa viabilità, anche ogni singolo edificio, i parcheggi, le strutture sportive, le aree verdi, le zone pedonali, le piste ciclabili nonché evidenziare gli uffici pubblici i musei, i teatri e tutte le strutture di pubblico interesse;

RITENUTE le finalità dell'evento di indubbio valore scientifico, culturale e di promozione del territorio;

VISTO l'art.6/9° del D.L. n.78/2010 convertito in legge n.122/2010;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n.1075/PAR del 23.12.2010 che precisa quanto segue *"ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione, è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost."*;

VISTA la circolare interpretativa dell'A.N.C.I. del 17.10.2011 che recita *"in base alla recente parere della Corte dei Conti (Sez. Reg. di Contr. Lombardia) n.1075 del 2010), la norma di cui all'art.6/9° D.L. n.78/2010 conv. con L. n.122/2010 non trova applicazione nel caso in cui vengano corrisposti contributi pubblici a sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente locale e nell'interesse della sua collettività sulla scorta del principio della sussidiarietà orizzontale ex art.118 Costituzione"*;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Reg. Contr. per la Liguria (deliberazione n.11 del 2011) che precisa quanto segue: *"di contro gli accordi di sponsorizzazione sono soggetti alla disciplina di cui al comma 9° dell'art.6 del D.L. n.78/2010 e, più precisamente, quegli accordi di sponsorizzazione che, secondo una nozione di matrice giuscontabile che valorizza una lettura teleologica della norma in esame, hanno per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune così da promuoverne l'immagine, mentre non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost. (delib. N.1075/2010/PAR – Sez. Contr. Lombardia). Pertanto deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva) che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività"*;

RILEVATO che già in passato detta attività era stata svolta dalla società, collegata ad altre che operano in campo mondiale da oltre 50 anni; con estrema soddisfazione dell'Ente;

RITENUTO che la richiesta si sostanzia nel concedere il patrocinio non oneroso dell'Ente a fronte della fornitura di:

n.2.000 copie tascabili;

n.20 poster plastificati;

n.10 poster plastificati rigidi da collocarsi all'interno di taluni edifici comunali da stabilirsi;

senza alcun costo per l'Ente stesso;

CONSIDERATO che l'iniziativa di che trattasi rientra nelle attività istituzionali dell'Ente locale,così come elencate all'art.2/3° del D.P.R. 31.1.1996 n.194, ed in particolare nella funzione scientifica, culturale e di promozione del territorio;

RITENUTO di dovere adottare i provvedimenti necessari per concedere il richiesto patrocinio non oneroso alla GEOPLAN S.R.L.;

VISTO il parere favorevole reso dal dirigente del Settore Servizi Sociali Culturali e Tempo Libero, espressi ai sensi dell'art.49 D.Lgs. n.267/2000 come da allegata scheda che forma parte sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi;

DELIBERA

Per quanto esposto nella premessa della presente deliberazione, costituente motivazione del presente atto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/90:

1)- Di aderire alla richiesta formulata dalla GEOPLAN S.R.L. con sede in Conegliano (TV), Via San Giuseppe n.38/G, per la realizzazione di cartografia aggiornata del territorio del Comune di Ortona, concedendo il proprio patrocinio;

2)- dare atto che:

a)- la concessione del patrocinio non comporta di per se benefici o agevolazioni a favore delle attività per le quali viene concesso, ma la possibilità di utilizzare il logo del Comune di Ortona nelle locandine, nei manifesti o nelle altre eventuali forme di pubblicità dell'iniziativa organizzata;

b)- tale concessione non costituisce vincolo per l'Ente nel riconoscere la devoluzione di un contributo finanziario o di un qualsiasi altro beneficio economico;

c)- il Comune di Ortona si riserva, in ogni caso, la facoltà di ritirare il proprio patrocinio alla manifestazione qualora, a suo insindacabile giudizio, gli strumenti comunicativi o le modalità di svolgimento della stessa possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione;

d)- resta in ogni caso in capo alla GEOPLAN S.R.L. l'obbligo di richiedere tutte le eventuali autorizzazioni necessarie per legge alla realizzazione dei quanto in premessa;

3)- dare atto altresì che:

- i poster plastificati, che dovranno essere forniti dalla società in numero di dieci, verranno fatti collocare:

a)- all'ingresso della Casa Comunale;

b)- presso i corridoi dell'Ufficio Anagrafe;

c)- presso i corridoi dell'Ufficio Tecnico;

d)- nell'atrio del Comando Polizia Municipale;

e)- nell'atrio dell'Ufficio Informagiovani;

f)- nell'atrio della biblioteca comunale;

g)- nell'Ufficio Turismo e Sport;

h)- nell'Ufficio dello I.A.T.

i)- nell'atrio del palazzetto dello sport di Via Giovanni XXIII

l)- nell'atrio dello stadio comunale.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per l'Ente.

La concessione del richiesto patrocinio esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società associazione, cointeressenza, corresponsabilità, fra il Comune di Ortona e la GEOPLAN S.R.L., di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. COLAIEZZI

IL PRESIDENTE
F.to V. d'OTTAVIO

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to L. MENICUCCI

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 08-07-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. COLAIEZZI

La suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 08-07-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. COLAIEZZI